

OGGETTO: Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013.  
Proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 lettera c) del regolamento (CE) n. 1974/2006.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento dispone l'approvazione delle proposte di modifica del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 lettera c) del regolamento (CE) n. 1974/2006.

---

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, confermando il cofinanziamento comunitario del Programma e l'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.

Con Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 la Giunta regionale ha pertanto confermato il testo vigente del PSR 2007 – 2013 che definisce la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il Programma è stato poi oggetto di successive modifiche, da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale n. 957 del 10 giugno 2014, con la quale è stata approvata l'attuale versione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013.

Nel frattempo, sono emerse ulteriori necessità di modifica del PSR 2007-2013, in particolare al fine di adeguare il piano finanziario allo stato di avanzamento della spesa prevista per i diversi assi e misure in vista della chiusura dei conti della programmazione 2007-2013. Tali proposte di modifica, approvate con deliberazione n. 149/CR del 28/10/2014, sono state notificate alla Commissione europea in data 17/12/2014 e sono in attesa della lettera di approvazione finale.

Si rende peraltro obbligatoria una nuova modifica del PSR 2007-2013 in quanto alcune delle misure prevedono l'erogazione di aiuti finanziari di durata quinquennale agli agricoltori che assumono volontariamente impegni agroambientali o per il benessere animale. Nel caso in cui tali impegni si protraggano oltre il termine del periodo di programmazione (31/12/2014), è necessario rivedere gli impegni assunti adeguandoli al nuovo quadro giuridico adottato per la programmazione 2014-2020. E' questo il caso delle domande relative alla misura 214 Pagamenti agroambientali - sottomisure a, b, c, d, e, f, g, i e alla misura 215 Benessere animale, presentate a seguito dell'approvazione dei bandi di apertura dei termini di cui alle DGR n. 376/2011, DGR n. 2470/2011, DGR n. 1354/2011, DGR n. 2470/2011, DGR n. 2660/2012, DGR n. 519/2013 e DGR n. 456/2014.

Si precisa che, per quanto riguarda le domande finanziate con i citati bandi del PSR 2007-2013 successivamente all'anno 2010, per le quali il periodo d'impegno oltrepassava il termine del 31/12/2014, è stata introdotta una apposita clausola di revisione ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006. Tale clausola prevede che gli impegni assunti dal beneficiario possano essere rivisti al fine di consentirne l'adeguamento al mutato quadro di riferimento giuridico (relativo al periodo di programmazione 2014 – 2020 e atti di recepimento).

Per la revisione degli impegni e la definizione degli eventuali nuovi premi, con decreto n. 149 del 22/12/2014 è stato affidato un incarico al dr. Luciano Fantinato che ha predisposto un'analisi sulle diverse misure/sottomisure del PSR 2007-2013 soggette alla revisione, riportata nell'**Allegato A** al presente provvedimento.

I risultati di tale analisi sono stati pertanto utilizzati per apportare le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, riportate nell'**Allegato B** al presente provvedimento.

La proposta di modifica dovrà essere sottoposta per l'esame al Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013 e quindi notificata alla Commissione europea.

L'Autorità di Gestione, con il supporto della Sezione Piani e Programmi Settore Primario, provvederà a trasmettere le proposte di modifica al Comitato di Sorveglianza e, una volta approvate, a notificarle alla Commissione europea.

Non comportando modifiche sostanziali al Programma che determinino uno spostamento o una modifica delle priorità strategiche e delle risorse ad esse collegate, il presente provvedimento non è soggetto alle nuove procedure di consultazione e approvazione da parte del Consiglio regionale come previste all'articolo 9 della Legge regionale del 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea".

Trattandosi di una modifica tecnica derivante da precisi obblighi normativi comunitari, per i quali non risulta possibile operare alcuna scelta discrezionale, si ritiene di non trasmettere il presente provvedimento alla competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale n. 1/91, modificato da ultimo dall'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, per l'espressione del parere previsto nel citato articolo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le modifiche successivamente apportate, in particolare con il regolamento (CE) n. 74/2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune rurale e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n.73/2009 ;

VISTA la Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) e la successiva Decisione 2009/61/CE;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n. 335/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno alla sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTA la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 e s.m.i. con la quale la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 957 che approva l'ultima versione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 – 2013, l'approccio strategico previsto, la ripartizione finanziaria approvata e le disposizioni tecnico-amministrative di attuazione, comprensive anche della conseguente gestione finanziaria;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 28/10/2014, n. 149/CR che approva alcune modifiche al PSR 2007-2013 al fine di adeguare il piano finanziario allo stato di avanzamento della spesa prevista per i diversi assi e misure in vista della chiusura dei conti della programmazione 2007-2013;

RAVVISATA la necessità di apportare ulteriori modifiche al PSR 2007-2013 al fine di adeguare gli impegni assunti ed i correlati premi adeguandoli al nuovo quadro giuridico adottato per la programmazione 2014-2020;

RITENUTO che il presente provvedimento non sia soggetto alle nuove procedure di consultazione e approvazione da parte del Consiglio regionale come previste all'articolo 9 della Legge regionale del 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea", non comportando modifiche sostanziali al Programma che comportino uno spostamento o una modifica delle priorità strategiche e delle risorse ad esse collegate;

CONFERMATO che l'Autorità di Gestione, con il supporto della Sezione Piani e Programmi Settore Primario, è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento, anche per quanto riguarda la conseguente trasmissione delle proposte di modifica del PSR al Comitato di Sorveglianza e, una volta approvate, alla successiva notifica alla Commissione europea;

VISTO l'articolo 37, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1;

RITENUTO inoltre non necessario trasmettere il presente provvedimento alla competente Quarta Commissione consiliare permanente così come previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, e successive integrazioni e modifiche;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

## DELIBERA

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante del presente provvedimento, **l'Allegato A** che riporta l'analisi sulle diverse misure/sottomisure soggette alla revisione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
3. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante del presente provvedimento, **l'Allegato B** che riporta le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alle nuove procedure di consultazione e approvazione da parte del Consiglio regionale come previste all'articolo 9 della Legge regionale del 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea", non contenendo modifiche sostanziali al Programma che comportino uno spostamento o una modifica delle priorità strategiche e delle risorse ad esse collegate;
6. di incaricare l'Autorità di Gestione, con il supporto della Sezione Piani e Programmi Settore Primario, di presentare le proposte di modifica al Comitato di Sorveglianza e, una volta esaminate, di notificarle alla Commissione europea, secondo le procedure previste dalla normativa comunitaria;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO  
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Luca Zaia